

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 83

(Realizzazione di aree attrezzate nei territori montani. Interventi finanziati con fondi statali)(programmi 3.2.3., 3.2.2. e 3.2.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 7452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.589 milioni per l'anno 1995 e di lire 111 milioni per l'anno 1996.
3. All'onere complessivo di lire 3.700 milioni derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le rispettive autorizzazioni di spesa:
 - a) capitolo 7361 - lire 2.400 milioni relativi all'anno 1995, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25;
 - b) capitolo 7302 - lire 1.189 milioni relativi all'anno 1995, di cui lire 889 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1994 e trasferita ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25, e lire 111 milioni relativi all'anno 1996.